

**"STATUTO DELLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
"ECOMUTUA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione "ECOMUTUA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO". La Società di Mutuo Soccorso si costituisce sotto forma di associazione ed acquista personalità giuridica ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche, che ne regola anche il funzionamento. Come tale la Società di Mutuo Soccorso si qualifica quale ente non commerciale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Roma alla Via Sistina n. 121 e con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici e comitati, nonché altri organi rappresentativi su tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 4 - Scopo e oggetto

La Società di Mutuo Soccorso, che non ha alcun fine di lucro e di speculazione privata, ha scopo mutualistico. Essa nell'ambito e nei limiti fissati dalla legge, anche in virtù del D.L. n. 179/2012, persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà e opera unicamente a favore dei propri soci, dei loro familiari, partecipanti o aventi causa ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa. In particolare la società ai sensi delle leggi regionali vigenti e nel rispetto del D.M. 31 marzo 2008 come modificato dal D.M. 27 ottobre 2009, si propone di:

- a) erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

- d) erogare contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, in forma diretta ed indiretta, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscano singolarmente e direttamente alla Società di Mutuo Soccorso, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscono sulla base di iniziative promosse da Enti, Mutue, Associazioni, Società, Sindacati, Aziende, Fondi, Cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni;
- f) curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone non autosufficienti, anche mediante l'erogazione di sussidi specifici o a titolo esemplificativo, anche attraverso accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato;
- g) promuovere attività nei settori dell'informazione e dell'educazione al risparmio, previdenziale, sanitaria e mutualistica, della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci ed i loro familiari;
- h) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci, nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovino in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della Società di Mutuo Soccorso.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso la gestione di fondi sanitari integrativi, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito di quanto sopra indicato essa può, quindi, svolgere attività previdenziale e assistenziale, nonché attività di assistenza sanitaria e parasanitaria, stipulare convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, dando anche pratica attuazione a leggi dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, sia a mezzo di autogestione, che a mezzo di convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni, delle Province autonome o di altri enti istituzionali. La società può attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del presente oggetto sociale anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di società cooperativa europea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà:

- stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- stipulare accordi e convenzioni con: strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri poli-specialistici e laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici, studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, stabilimenti e istituti termali, alberghi e pensioni, case per anziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure e per il soggiorno;
- promuovere servizi sanitari e socio-assistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo;
- aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore mutualistico;
- promuovere servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambulanze per persone bisognose di cure mediche;
- offrire tutta l'assistenza necessaria in caso di grave incidente automobilistico e/o domestico;
- ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche ai propri soci, anche attraverso la realizzazione di accordi, convenzioni e contratti con tutto il settore assicurativo, finanziario e previdenziale, pubblico e privato;
- promuovere la costituzione e/o l'adesione a Fondi Pensione Integrativi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
- promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari Integrativi, ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- promuovere la costituzione di Case di Cura e di Assistenza in forma mutualistica;
- partecipare e/o aderire a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
- concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Sanitari Integrativi, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
- concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati allo studio e all'erogazione, in favore dei loro stessi Associati, di Piani assistenziali Sanitari Integrativi;
- costituire e sviluppare una biblioteca sociale, offrire borse di studio e favorire l'accesso all'istruzione dei soci e dei loro familiari;

- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conseguimento dello scopo sociale;

- compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società, che siano coerenti con lo scopo sociale della Società di Mutuo Soccorso. Per la realizzazione delle singole attività indicate e per la attribuzione dei sussidi e l'offerta delle prestazioni sanitarie e previdenziali potranno essere approvati uno o più regolamenti interni;

- concludere contratti di servizi e collaborazioni per tutte le attività sopra descritte e ogni altra attività necessaria agli scopi della Mutua con società esterne.

Per l'adempimento dei propri fini la Società di Mutuo Soccorso potrà delegare ogni relativa attività gestoria, organizzativa, di sviluppo e di indirizzo a terzi.

Il terzo potrà provvedere allo svolgimento di tali compiti, anche per il tramite di una sua Società controllata, appositamente costituita per l'erogazione di servizi in attuazione degli scopi istituzionali della Fondazione stessa e specificatamente incaricata di svolgere le attività in favore della Società di Mutuo Soccorso, al fine di garantire la migliore efficienza nell'erogazione del servizio.

TITOLO III

I SOCI

Art. 5 - Soci

Possono associarsi alla Società tutti i residenti nella Repubblica Italiana o nel territorio della Unione Europea che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento applicativo approvato dall'Assemblea dei soci (D.L. n. 179/2012). L'acquisizione della qualità di socio e il regolare pagamento dei contributi associativi versati alla Società di Mutuo Soccorso, che opera esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 3818/86, permetterà le agevolazioni fiscali così come stabilite dalla legge.

I soci si articolano nelle categorie sotto indicate, cui corrispondono diversi diritti ed obblighi; il loro numero è illimitato e la loro qualifica di socio decade automaticamente in caso di decesso, esclusione, decadenza, determinando la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- 1) Soci Fondatori;
- 2) Soci Ordinari;
- 3) Soci Promotori Mutualistici o semplicemente Promotori;
- 4) Soci Convenzionati;
- 5) Soci Partecipanti;
- 6) Soci Beneficiari;

- 7) Soci Onorari;
- 8) Soci Aderenti E Soci Aderenti Fruitatori;
- 9) Soci Acquisiti;
- 10) Soci Sostenitori.

Art. 6 - Soci Fondatori

I Soci fondatori sono coloro che hanno costituito la mutua contribuendo alla formazione del fondo di dotazione iniziale.

La qualità di Socio Fondatore consente di nominare in fase costitutiva i componenti del Consiglio di Amministrazione della Mutua, nonché di partecipare attivamente alla vita associativa in fase costitutiva.

Art. 7 - Soci Ordinari

Appartengono a questa categoria i soci ordinari che partecipano allo scambio mutualistico, potranno essere persone fisiche che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé o per i propri familiari, altre Società di Mutuo Soccorso e Fondi Sanitari Integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/1992. L'ammissione a Socio Ordinario è condizionata al versamento della quota associativa nonché - qualora intenda aderire anche ad uno dei Sussidi Sanitari messi a disposizione - del contributo associativo di base e del contributo aggiuntivo relativo al sussidio scelto. L'ammissione dell'aspirante socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. I Soci Ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. I Soci Ordinari partecipano a tutte le attività della Società e hanno diritto a tutti i sussidi ed a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo. Solo i Soci Ordinari che siano in regola con il versamento della quota associativa ed abbiano provveduto al versamento da almeno sei mesi del contributo associativo di base e del contributo aggiuntivo relativo al sussidio sanitario, hanno diritto di voto e possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

Art. 8 - Soci Promotori Mutualistici

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, la Società può avvalersi di promotori mutualistici appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione medesimo. La Società accetterà i Soci Promotori Mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi.

I Soci Promotori possono essere persone fisiche o persone giuridiche:

- a) l'ammissione a Socio Promotore Mutualistico persona fisica, è subordinata alla iscrizione alla Società di Mutuo Soccorso in qualità di Socio Ordinario e al versamento della relativa quota associativa annuale; parimenti, il mantenimento

della qualifica di Socio Promotore Mutualistico è subordinata al mantenimento della qualifica di Socio Ordinario. In qualità di Soci Ordinari, i Soci Promotori avranno diritto a sottoscrivere i sussidi sanitari messi a disposizione dalla Società di Mutuo Soccorso;

b) l'ammissione a Socio Promotore persona giuridica non prevede l'iscrizione della stessa in qualità di Socio Ordinario. I Dipendenti o Soci del Socio Promotore persona giuridica, di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento delle attività di promozione mutualistica, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla Mutua Soccorso in qualità di Soci Ordinari e presentare domanda da Soci Promotori Mutualistici persone fisiche. I Soci Promotori Mutualistici si impegnano alle contribuzioni necessarie al conseguimento degli scopi sociali e idonee allo svolgimento dell'attività, all'osservanza dei regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali. Essi avranno il compito di coordinare, promuovere o divulgare gli scopi ed i principi mutualistici agli attuali Soci ed agli aspiranti Soci. I Soci Promotori Mutualistici non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali; i Soci Promotori Mutualistici persone fisiche riacquistano il diritto di voto da Soci Ordinari decorso un anno dalla cancellazione dal libro soci promotori. I Compiti dei promotori mutualistici sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali nuovi soci. Lo svolgimento delle attività dei promotori mutualistici e le loro eventuali spettanze sono definite dal Consiglio di Amministrazione. Saranno quindi soci promotori, a titolo esemplificativo:

- gli enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti come soci convenzionati ai sensi della lettera a) del presente articolo;

- le altre Società di Mutuo Soccorso in rappresentanza dei propri membri persone fisiche iscritti come soci convenzionati ai sensi della lettera b) del presente articolo.

Eventuali regole che i Soci Coordinatori sono tenuti a rispettare saranno indicate nel Regolamento Applicativo della Società di Mutuo Soccorso.

I Soci Promotori Mutualistici non sono tenuti al versamento di nessuna quota associativa, nè di alcun contributo, non hanno diritto ad usufruire dei sussidi, nè di prestazioni e assistenze mutualistiche, salvo i casi in cui la Società di Mutuo Soccorso non abbia regolamentato dei sussidi ai quali i Soci Promotori Mutualistici possano espressamente aderire, con le modalità che di volta in volta verranno stabilite con apposite delibere indicanti i modi, i tempi e i contenuti.

ART. 9 - Soci Convenzionati

Sono soci convenzionati:

a) i lavoratori, subordinati o parasubordinati, della Repubblica Italiana o in essa residenti iscritti collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro o regolamenti o accordi aziendali, sia attribuito il potere o la facoltà di affidare alla Società, per conto dei lavoratori medesimi, la costituzione e/o la gestione di fondi sanitari integrativi;

b) le persone fisiche iscritte collettivamente tramite altre Società di Mutuo Soccorso di cui siano membri, a condizione che siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società in conformità al presente statuto. I rapporti mutualistici con i soci convenzionati, che si realizzino in via mediata e limitatamente ai fondi sanitari integrativi, sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 10 - Soci Partecipanti

I Soci Partecipanti sono le persone giuridiche che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé stessi e per tutti i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o categorie di essi, secondo le modalità e i tempi oggetto di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'ammissione a Socio Partecipante è subordinata al versamento della quota associativa per sé e per i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o categorie di essi. È ammessa, altresì, la nomina a Socio Partecipante di altre Società di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria Integrativa, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche, in rappresentanza dei lavoratori iscritti. Ogni Socio Partecipante persona giuridica ha diritto ad un voto nelle Assemblee e può essere eletto a cariche sociali.

Art. 11 - Soci Beneficiari

Sono considerati Soci Beneficiari tutte le persone fisiche dipendenti, associati, iscritte, clienti del Socio Partecipante e di cui all'Art. 11. La qualifica di Socio Beneficiario viene acquisita automaticamente (per sé e per i familiari beneficiari delle prestazioni, ove previsto dal sussidio), al momento dell'ammissione da parte della Società, Associazione, Azienda, Enti di cui fanno parte, a Socio Partecipante (ed anche a seguito di convenzioni sottoscritte, definite in base alle previsioni contenute in contratti collettivi di lavoro, sia nazionali che integrativi e aziendali degli stessi), senza il versamento di alcuna quota aggiuntiva. I Soci Beneficiari non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali. Sono considerati, altresì, Soci Beneficiari anche le persone facenti parte del nucleo familiare dei Soci Ordinari, che abbiano fatto richie-

sta di Sussidi per i familiari stessi; in tal caso, i familiari medesimi manterranno la qualifica di Soci Beneficiari, sino alla scadenza del relativo Sussidio che ha riconosciuto il diritto alle prestazioni.

Art. 12 - Soci Onorari

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private (cooperative, mutue, associazioni culturali, enti morali e locali) che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Mutua e siano in grado di contribuire alla sua crescita. Non sono tenuti al versamento di alcun contributo e non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, non possono essere eletti alle cariche sociali, né hanno diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Società di Mutuo Soccorso.

Art. 13 - Soci Aderenti e Soci Aderenti Fruitori

Il Socio Aderente persona giuridica, sono tutte quelle Società, Associazione, Azienda, Enti che abbiano aderito a specifiche Convenzioni deliberate dalla Società di Mutuo Soccorso. I Soci Aderenti non sono tenuti al versamento di quote associative né di alcun contributo. Non hanno diritto ad usufruire dei Sussidi, né di prestazioni e di assistenze mutualistiche di alcun tipo, né direttamente, né nominando persone fisiche a tale scopo. Altresì i soci Aderenti non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali. Possono, invece, diventare Soci Aderenti fruitori, tutte le persone fisiche purché siano dipendenti, associati, iscritti di un Socio Aderente che ha sottoscritto specifiche convenzioni. Possono farne richiesta attraverso il modulo di adesione per sé stessi e/o il proprio nucleo familiare. Il Socio Aderente Fruitore ha l'obbligo del versamento della quota associativa, non ha diritto al voto, non può essere eletto alle cariche sociali, ma ha diritto ai sussidi ed alle prestazioni e assistenze mutualistiche indicate nelle convenzioni a lui accessibili. In caso di cessazione della Convenzione per la quale hanno aderito alla Società di Mutuo Soccorso, i Soci Fruitori, su loro richiesta scritta, possono acquisire la qualifica di Soci Ordinari.

Art. 14 - Soci Acquisiti

Possono diventare Soci Acquisiti i Fondi Sanitari Integrativi, le Società di Mutuo Soccorso e le Casse di Assistenza Sanitaria, qualora facciano parte della medesima Associazione Nazionale di categoria di cui è partecipe anche la Società di Mutuo Soccorso ed i quali abbiano affidato ad essa l'erogazione e/o la gestione (in tutto o in parte) dei servizi previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa erogati dal Socio Acquisito medesimo in favore dei suoi Iscritti nell'esercizio della propria attività sociale. La qualifica di Socio Acquisito è subordinata alla conclusione di specifico Accordo deliberato dal Consiglio di Amministrazione della

Società. I Soci Acquisiti non sono tenuti al versamento di una quota associativa, ma unicamente al versamento dei contributi aggiuntivi previsti nei singoli sussidi sottoscritti in virtù dell'accordo di cui sopra. I Soci Acquisiti non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

Art. 15 - Soci Sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali condivisi. La qualità di Socio Sostenitore, a tali fini, è riconosciuta a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie della Società di Mutuo Soccorso ed alla loro concreta realizzazione. I Soci Sostenitori hanno diritto di voto nelle Assemblee e possono essere eletti a cariche sociali.

Art. 16 - Modalità di ammissione del socio

Per essere ammesso a far parte della mutua in qualità di socio, l'aspirante deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta su apposito modulo fornito dalla mutua stessa facendola controfirmare da un socio effettivo ovvero dall'eventuale promotore. La domanda di ammissione a socio potrà essere inoltrata anche a mezzo internet, attraverso la pagina dedicata. La domanda di ammissione a socio potrà essere corredata di una richiesta di assistenza sanitaria o economica. Con la firma della domanda il richiedente risponde dell'esattezza delle dichiarazioni fatte, a pena di esclusione dalla società. Sull'ammissione decide il Consiglio di Amministrazione e che provvederà successivamente all'annotazione dello stesso nel libro soci, motivando la propria decisione in caso di rigetto. E' consentito il reclamo al Direttore Generale, ove previsto, avverso la decisione reiettiva entro dieci giorni dalla sua comunicazione all'aspirante socio. Su tale reclamo il Consiglio esprimerà la sua decisione definitiva nei successivi dieci giorni. La qualità di socio si acquisisce a partire dal trentesimo giorno seguente l'accettazione della domanda d'ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Società di Mutuo Soccorso ed ogni altro Regolamento interno o disposizione della Società finalizzata al corretto svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli interessi di tutti i Soci;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi associativi periodici dovuti, i premi e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, così come determinati nei regolamenti interni e dal Consiglio di Am-

ministrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza.

Art. 18 - Recesso

Il socio può recedere dalla Società nei casi e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative in quanto compatibili e del presente Statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Il Socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in qualunque momento dalla Società di Mutuo Soccorso. Esso deve farne richiesta scritta indirizzandola con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione della Società di Mutuo Soccorso. Qualora invece il Socio abbia sottoscritto uno dei Sussidi Sanitari della Società di Mutuo Soccorso, il recesso dalla qualifica di Socio dovrà essere comunicata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del Sussidio Sanitario sottoscritto dal medesimo. Il recesso avrà effetto dalla data di scadenza del Sussidio Sanitario medesimo. Dalla data di effetto del recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche. Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti. Qualora regolamentate, le modalità di recesso dei Soci Aderenti, dei Soci Partecipanti e dei Soci Promotori, sono riportate negli specifici Accordi, Offerte, Convenzioni o Incarichi stipulati con la Società. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 19 - Esclusione del Socio

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio, con effetto dal giorno della delibera del Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote di iscrizione, contributi, tasse e premi per un periodo inferiore a sei mesi;
- c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Società di Mutuo Soccorso e il suo funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni della Società di Mutuo Soccorso.
- e) mutamento dell'attività lavorativa del socio quando la nuova condizione sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento e dallo Statuto;
- f) condanna del socio per atti infamanti.

Il Socio escluso dalla Società di Mutuo Soccorso non ha di-

ritto al rimborso dei contributi pagati, né a qualsiasi quota dei fondi sociali. Fatta eccezione per il Socio Moroso (e di cui all'Art. 20), il Socio così escluso non potrà successivamente rientrare a far parte della Società di Mutuo Soccorso.

Art. 20 - Decadenza del Socio Moroso

Il Socio moroso per sei mesi consecutivi nel pagamento di qualsivoglia contributo dovuto alla Mutua, decade automaticamente dalla qualifica di Socio e perde ogni diritto acquisito nei confronti della stessa. Egli potrà comunque rientrare a far parte della Società di Mutuo Soccorso, per una sola volta e soltanto come nuovo Socio - e ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società di Mutuo Soccorso - osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 21 - Organi della Società di Mutuo Soccorso

Gli organi della Società di Mutuo Soccorso sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Direttore Generale;
- f) l'Organo di Controllo.

Art. 22 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori, Ordinari e/o dai loro delegati, anche nominati nelle assemblee parziali, se tenute, purché in regola con il pagamento di tutti i contributi e quote associative, titolari di un sussidio ed iscritti nel relativo libro soci da almeno sei mesi. Ogni socio, fondatore o ordinario, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio, della medesima categoria, munito di delega scritta. All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, anche i Soci Partecipanti persone giuridiche, ed i Soci Sostenitori (persone fisiche o giuridiche). Sono esclusi dalla composizione degli organi sociali e dal diritto di voto i Soci Ordinari che non hanno effettuato il versamento del contributo aggiuntivo e i Soci Ordinari che svolgono anche l'attività di promozione mutualistica, così come imposto dall'Art. 7 del presente Statuto. I Soci Promotori Mutualistici avranno diritto di voto e potranno partecipare alla composizione degli organi sociali, trascorso un anno dalla cancellazione dal Libro Soci Promotori, e sempre che siano in regola con ogni contributo e quota associativa prevista per il mantenimento della qualifica di Socio Ordinario. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea. Ciascun Socio Ordinario, Socio Partecipante e Socio So-

stenitore ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. All'Assemblea possono assistere, su loro richiesta e senza capacità di voto, delegati o rappresentanti delle ulteriori categorie di Soci.

Art. 23 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all'Assemblea ordinaria di:

- a) approvare il rendiconto patrimoniale, economico, finanziario, la relazione del Consiglio e quella dei Sindaci;
- b) eleggere il Presidente;
- b1) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci ed il suo Presidente e determinare i relativi compensi;
- c) ratificare il Regolamento Applicativo dello Statuto dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- d) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 120 giorni prima dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea straordinaria di:

- e) modificare lo Statuto;
- f) procedere alla fusione/scissione con altri enti della stessa natura;
- g) procedere allo scioglimento della Società di Mutuo Soccorso nominando i liquidatori;
- h) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento, anche di natura patrimoniale.

Art. 24 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, dal Consiglio Amministrazione entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea Ordinaria può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci o un quinto dei Soci Ordinari, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere affissi almeno 15 (quindici) giorni prima nei locali della sede sociale e devono essere inviati al domicilio dei Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'assemblea, ovvero via email o pec, ovvero mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero qualsiasi altro mezzo che possa dare certezza della ricezione di quanto comunicato o che sia stato accettato per tale dall'associato al momento dell'ammissione o successivamente. A tal proposito, al fine della comunicazione dell'avviso di convocazione, può essere utilizzata anche l'area riservata a disposizione di tutti i soci, attraverso l'inserimento nella stessa dell'avviso di convocazione de quo. Il luogo di convocazione, da indicarsi nell'avviso di convocazione, può essere qualunque luogo,

purché in Italia. L'avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi regionali nei termini prefissati. In base alle esigenze, da riportarsi nella convocazione si potrà stabilire che per poter partecipare all'Assemblea ogni Socio dovrà richiedere apposita scheda di presenza almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea, la quale potrà essere rilasciata nelle modalità che la Società riterrà opportuna sempre che, suddetta modalità, sia accettata dal socio. Qualsiasi proposta dei Soci, da portare in Assemblea, dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione almeno 120 giorni prima dell'Assemblea. La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente dovrà contenere:

- a) la data con l'indicazione dell'anno, mese, giorno e ora, della prima e della eventuale seconda convocazione;
- b) il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della città, via e numero civico;
- c) l'ordine del giorno da discutere e deliberare.

Art. 25 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita la partecipazione alle assemblee in video e/o teleconferenza. Le votazioni sono sempre palesi e l'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza relativa dei voti presenti e rappresentati, salvo le delibere sullo scioglimento anticipato della Società, ove il quorum deliberativo richiesto è rappresentato dal voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. All'inizio di ogni Assemblea potranno essere nominati, se richiesto dai partecipanti, da uno a tre scrutatori con il compito di verificare la correttezza e il contenuto delle deleghe e il risultato delle votazioni.

Art. 26 - Elezioni delle cariche sociali

Tutti i Soci Ordinari, i Soci Partecipanti persone giuridiche ed i rappresentanti della categoria dei soci Sostenitori, purché siano in regola con i versamenti di tutti i contributi e quote associative previste e risultino iscritti nel libro soci della Società di Mutuo Soccorso da almeno 6 (sei) mesi, possono essere eletti alle cariche sociali. Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) i dipendenti della Società di Mutuo Soccorso;

- b) i locatari di immobili di proprietà della società Società di Mutuo Soccorso;
- c) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti, compresi i soci promotori e chiunque abbia finalità contrarie a quelle della Società;
- d) tutte le altre categorie di Soci previste dal presente Statuto.

La elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si avrà con voto palese sui nomi che la commissione elettorale proporrà all'Assemblea.

Art. 27 - Categorie dei Soci e loro compiti

Come indicato al precedente art. 5, i Soci della Mutua sono suddivisi in diverse categorie. A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, le diverse categorie di Soci possono fare riferimento ciascuna ad un Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione. La categoria ha come compito principale quello di curare gli interessi degli appartenenti, elaborando anche piani particolari di prestazioni o sussidi, prevedendo per i propri componenti anche specifici obblighi e diritti. A fronte di una possibile diffusione della base sociale in Italia e in Europa e a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, i soci possono, altresì, essere raggruppati in sezioni regionali e/o territoriali locali o nazionali o di categoria, che costituiscono unità organiche del corpo sociale. Le Sezioni hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;
- c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Ciascuna sezione comprende tutti i soci della medesima categoria o i soci residenti nella corrispondente regione o diversa estensione territoriale, purché in numero non inferiore a quanto determinato nel Regolamento applicativo e facenti capo per il proprio funzionamento ad un singolo Consigliere Delegato che la rappresenta davanti al Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere Delegato della Sezione Soci è coadiuvato da un Consiglio di Sezione dei soci, i cui membri sono eletti dall'Assemblea della corrispondente Sezione Soci. Il numero dei componenti di tale Consiglio di Sezione verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione per ogni singola Sezione Soci, tenuto conto dello stato organizzativo della Società di Mutuo Soccorso nelle varie realtà locali. Se i Soci di una sezione si riducono ad un numero inferiore a quello determinato nel Regolamento Applicativo, la Sezione Soci verrà sciolta e i Soci rimanenti entreranno a far parte della Sezione Soci territorialmente più vicina ove presente.

Art. 28 - Assemblee Separate

L'Assemblea Separata delle Sezioni Soci territoriale o di categoria può essere convocata per la trattazione delle materie di loro specifico interesse e per esprimere pareri o fare proposte al Consiglio d'Amministrazione relativamente all'attività mutualistica svolta o da svolgere a favore della medesima Sezione Soci. In tal caso, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissati dal Consigliere Delegato per la Sezione Soci in accordo con il Consiglio di Amministrazione e la convocazione viene fatta con avviso trasmesso ai Soci della Sezione soci dal Consiglio di Amministrazione. Le Assemblee Separate delle Sezioni Soci possono altresì essere convocate per l'elezione dei propri delegati all'Assemblea generale. In tale caso l'ordine del giorno è il medesimo di tale Assemblea e i delegati rappresenteranno nell'Assemblea generale, per ogni deliberazione assunta, la volontà dei soci favorevoli e contrari nell'esatta misura che si sarà determinata nell'Assemblea separata che rappresentano. Hanno diritto di assistere all'Assemblea e di partecipare alle sue discussioni anche i membri o i delegati del Consiglio di Amministrazione non appartenenti alla sezione soci.

Art. 29 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 (tre) a 11 (undici) consiglieri. Essi sono eletti fra i soci aventi diritto al voto e dovranno possedere i requisiti indicati nel Regolamento Applicativo ed in ogni caso si applicano ad esso gli artt. 2390 e 2391 del codice civile. I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni, salvo diversamente stabilito nella nomina e sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Società. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi anche a carattere continuativo a favore della Società di Mutuo Soccorso. Ove previsto partecipa altresì il Direttore generale, le cui funzioni verranno disciplinate in apposito Regolamento Applicativo. Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata, ovvero qualsiasi mezzo che ne comprovi la ricezione, da spedire almeno 10 giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 3 giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato presso la sede sociale ovvero in luogo diverso. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni avvengono a voto palese o a scrutinio segreto quando

viene richiesto da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 30 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società di Mutuo Soccorso ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) deliberare sulle richieste di ammissione dei Soci, nonché sulla eventuale loro esclusione;
- b) fissare i contributi associativi, annuali, di base, obbligatori, aggiuntivi e facoltativi;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- e) redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fissato al 31 dicembre, da presentare all'approvazione dell'assemblea;
- f) stabilire la destinazione del fondo sociale;
- g) redigere ed approvare i Sussidi Sanitari, definendo le prestazioni mutualistiche annualmente e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai soci;
- h) redigere il Regolamento Applicativo dello Statuto ed ogni altro Regolamento Interno;
- i) concludere accordi con Casse, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
- j) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati all'erogazione, in favore dei loro stessi Associati, dei sussidi e dei servizi socio-assistenziali previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa appartenenti e deliberati dalle stesse;
- k) deliberare la partecipazione della Società di Mutuo Soccorso a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
- l) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- m) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- n) nominare i Delegati delle sezioni soci, determinando i

corrispondenti doveri e stabilendo i compensi;
o) assumere e licenziare il personale;
p) determinare i compensi e benefit dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi;
q) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;
r) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale;
s) nominare un eventuale Direttore Generale e istituire comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche;
t) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria;
u) deliberare sull'acquisizione della qualità di socio e sulle loro attività e competenze;
v) delegare le attività della Società di Mutuo Soccorso ad una società esterna.

Art. 31 Il Presidente

Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze e dura in carica 5 (cinque) anni. Al Presidente spettano i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, la rappresentanza legale della Società di Mutuo Soccorso di fronte a terzi e in giudizio, nonché la firma sociale e gli adempimenti bancari, postali e necessari per gli adempimenti della Società, tra i quali altresì stipulare mutui. Il Vice Presidente potrà essere delegato agli stessi adempimenti dal Presidente. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società di Mutuo Soccorso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente, previa delega. In sede di riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, subentrerà l'Amministratore Delegato o il Consigliere più anziano in carica. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Società di Mutuo Soccorso.

Art. 32 - Nomina del Direttore Generale

Quando lo si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della gestione della Società di Mutuo Soccorso, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, di comprovata e pluriennale esperienza nel settore assicurativo, in particolar modo nel ramo malattia e nell'assistenza sanitaria integrativa, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione, a se-

conda della complessità di tale organo potrà essere redatto un Regolamento Applicativo in merito alle sue funzioni, attività e responsabilità. Potrà altresì esprimere la sua valutazione, ove richiesto, in merito al reclamo presentato da un socio escluso, potendo altresì essere supportato dal Collegio sindacale in tale decisione. Il direttore generale dura in carica 5 (cinque) anni.

Art. 33 - Organo di controllo

I soci, qualora non sia obbligatorio per legge, possono nominare un sindaco iscritto nel registro dei revisori legali dei conti. Si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Il sindaco dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Al sindaco, purchè ricorrano i presupposti di legge, compete la revisione legale dei conti.

Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera sua durata in carica.

Quando la nomina del sindaco non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci possono essere nominati un sindaco o un revisore legale dei conti con il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

In caso di nomina del sindaco o del revisore di cui al comma che precede, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Qualora per disposizioni di legge, o per volontà dell'Assemblea dei soci, la società dovesse avere un Collegio Sindacale, esso dovrà essere composto nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento della sua istituzione. Al momento della sua nomina, l'assemblea potrà stabilire che ad esso spetti inoltre il controllo contabile.

L'Organo di controllo sarà delegato dal Consiglio di Amministrazione a svolgere tutte quelle funzioni di vigilanza e di coordinamento e contraddittorio con gli organi statali deputati ai controlli in virtù dell'art. 18 del D.Lgs. n. 220/2002 e successive modifiche. La sua funzione sarà definita in un Regolamento Applicativo specifico.

Art. 34 - Clausole compromissorie e di conciliazione

A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i Soci e la Società di Mutuo Soccorso, fra i Soci medesimi, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione e fra questi e i Soci, anche in dipendenza di una diversa in-

interpretazione del presente Statuto, tutti i Soci, gli Amministratori e la Società di Mutuo Soccorso in generale, prima di ricorrere ad un procedimento ordinario per le materie di cui al D. Lgs. n. 5/2003, assumono l'obbligo di esprimere un tentativo di conciliazione alla presenza di un conciliatore professionista, individuato fin d'ora nella persona del Presidente della Camera di Commercio competente per territorio in base alla sede sociale. Il procedimento di conciliazione sarà irrituale e farà riferimento ai principi che regolano lo stesso procedimento ai sensi del D. Lgs. n. 5/2003, art. 40 commi 1, 2, 3 e 8 e norme collegate.

Art. 35 - Regolamento Applicativo

Le norme operative ed attuative del presente Statuto saranno disciplinate nel Regolamento Applicativo dello Statuto, il quale sarà redatto dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei Soci. In particolare il Regolamento Applicativo disciplinerà:

- a) i requisiti specifici per l'ammissione alle diverse categorie di Soci;
- b) le quote associative ed i contributi associativi di base;
- c) le norme relative alla ammissione, durata, esclusione, recesso dei Soci;
- d) le eventuali modalità di costituzione delle Sezioni Soci;
- e) le norme relative alla definizione dei ruoli di Direttore Generale e Collegio dei Sindaci;
- f) qualunque altra norma operativa ed attuativa dello Statuto ritenuta necessaria al raggiungimento degli scopi associativi.

TITOLO V

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 36 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società di Mutuo Soccorso è costituito da beni mobili ed immobili, quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai Soci. I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della Società di Mutuo Soccorso. Del fondo sociale, una parte stabilita dal Consiglio, resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e dei vari fondi del sodalizio e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di Istituti o di Società nazionali di Credito Fondiario;
- c) in depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine;

d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

Art. 37 - Lasciti e donazioni a destinazione vincolata

I lasciti e le donazioni che la Società di Mutuo Soccorso dovesse conseguire per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale quali fondi destinati e le rendite da esso derivanti dovranno essere erogate in conformità con la destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 38 - Quote Sociali e Contributi Associativi

Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali, di base, obbligatori, aggiuntivi e facoltativi che verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Mutuo Soccorso. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità delle stesse.

Art. 39 - Esercizio finanziario

L'esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla eventuale relazione del Collegio dei Sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In conformità al combinato disposto dell'art. 2 della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, la Società di Mutuo Soccorso non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Art. 40 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento della società, validamente convocata e con le maggioranze stabilite nel presente Statuto, delibererà col voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei soci rappresentati dai delegati presenti all'Assemblea stessa. L'Assemblea che delibererà lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori anche non soci. In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società con finalità analoghe, ad altre Società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato, ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, salvo destinazione di imposta di legge.

Art. 41 - Clausola finale

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie, degli enti non commerciali e delle associazioni in genere."

ARTICOLO SECONDO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione al codice civile si indica l'indirizzo in cui ha sede la società: nel Comune di Roma alla Via Sistina n. 121.

I componenti dichiarano di aver già versato la somma di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuno per costituire il patrimonio iniziale della società che ammonta complessivamente ad Euro 90,00 (novanta virgola zero zero) in contanti.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati, per i primi tre esercizi, i signori:

- BATTAGLIA MONTERISI ANDREA, Presidente
- PIERBATTISTI LEONARDO Vice Presidente e
- BATTAGLIA MONTERISI MICHELA FLORA AUGUSTA Consigliere

che presenti accettano dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla legge.

Il signor BATTAGLIA MONTERISI ANDREA che accetta, viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione con tutti i poteri di rappresentanza come per legge e da statuto.

Si conviene che la gestione della società venga sottoposta al controllo contabile di un sindaco, nominato nella persona di RAGGI PIETRO PAOLO nato a Canepina (VT) il giorno 10 maggio 1957, residente in Roma alla Via Tina Modotti n.77, C.F.RGG PRP 57E10 B597I

Le spese del presente atto e sue consequenziali che ammontano ad euro 3.000,00 (tremila/00) sono a carico della società.

Il presente atto gode, ai sensi della legge 3818/1886, dell'esenzione dalle tasse di bollo e di registro.

Il presente atto da me redatto e scritto parte a mano e parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia, è stato da me letto ai costituiti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo firmano in margine e lo sottoscrivono con me notaio in conformità di legge alle ore diciassette e minuti trentasei e sono quarantacinque facciate di dodici fogli sin qui

F.to: Angela Giordano

F.to: Mayda Perez

F.to: Fiore Natale

F.to: Alessandro Battaglia Monterisi

F.to: Manestrini Paolo Giovanni

F.to: Michela Flora Augusta Battaglia Monterisi

F.to: Leonardo Pierbattisti

F.to: Maria Rita Tuliozzi

F.to: Andrea Battaglia Monterisi

F.to: Francesca Romana Perrini Notaio segue sigillo